



REGIONE CAMPANIA



PROVINCIA DI CASERTA

COMUNE DI SAN PRISCO Provincia di Caserta **Piano di Zonizzazione Acustica**

Legge quadro sull'inquinamento Acustico 26.10.1995 n. 447

D.P.C.M. 01.03.1991 - D.P.C.M. 14.11.1997

Linee Guida Regionali per la redazione
dei Piani Comunali di Zonizzazione Acustica
(deliberazione n. 2436 del 1 agosto 2003)

| RIFERIMENTO ELABORATO | ELABORATO | Riferimento Approvazione | DATA: GIUGNO 2010 |
|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| TAV. 03 | <u>NORME DI ATTUAZIONE</u> | | |
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. NICOLA DI RIENZO | | | SCALA: |

antonio
Pellegrino
architetto

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
REGIONE CAMPANIA
D.D. n° 164 del 28/03/2007
Via Napoli 57, 81054 S. Prisco (CE)
Tel./Fax 0823/842746 - cell. 3803436662
e-mail: antonio.plg@libero.it

PROGETTISTA
architetto Antonio Pellegrino



SOMMARIO

PREMESSA

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale
Art. 2 Effetti dell'approvazione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica
Art. 3 Ambiti di applicazione
Art. 4 Modalità di aggiornamento e revisione del Piano di Zonizzazione Acustica
Art. 5 Decorrenza*

CAPO II

ADEMPIMENTI A CARICO DI CHI INTENDE EFFETTUARE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE OD UTILIZZARE IL PATRIMONIO EDILIZIO

- Art. 6 Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi
Art. 7 Documentazione da produrre in sede di presentazione di richieste di autorizzazione alla formazione di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e Piani di recupero
Art. 8 Valutazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di rilascio del permesso di costruire o di autorizzazione in genere
.*

CAPO III

UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DEI SUOLI PER L'ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

- Art. 9 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli
Art. 10 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli relativi a interventi edili diretti
Art. 11 Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico
.*

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

- Art. 12 Definizione di attività rumorosa
Art. 13 Limiti nell'uso per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti
Art. 14 Requisiti di soonoisolamento degli immobili in cui vengono svolte attività rumorose
Art. 15 Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni
Art. 16 Disposizioni relative alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici servizi
.*

CAPO V

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

- Art. 17 Definizione di attività rumorosa temporanea
Art. 18 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili
Art. 19 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili
Art. 20 Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere temporaneo
Art. 21 Prescrizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani*

CAPO VI

CONTROLLI

- Art. 22 Istituzione del Servizio Inquinamento Acustico
Art. 23 Competenze del Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico*

CAPO VII

VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 24 Vigilanza e controlli
Art. 25 Sanzioni amministrative*

APPENDICE

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico. L'azione amministrativa del Comune di San Prisco è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

❖ Il presente regolamento tiene conto, nella elaborazione delle sue disposizioni, in particolare, sotto il profilo regolamentare degli indirizzi delle norme UNI, ISO, CEI, CEN, e nelle linee generali della normativa seguente:

- DM 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica edilizia ed urbanistica da osservarsi nell’esecuzione di opere di edilizia scolastica” e del DM 13 settembre 1977 contenente modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici;
- Direttiva Comunitaria n. 337 del 27/6/1985 concernente la valutazione dell’impianto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- DPCM 10/8/88 n. 377 “Regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 recante istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”;
- DPCM 27/12/88 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 10/8/88 n. 377;
- Direttiva 89/392CEE concernente il “Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine”, e successive modificazioni: 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
- DPCM 01/03/91 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno;
- D.Lgs. 15 Agosto 1991 n. 277 Attuazione delle direttive n.80/1107/CEE, n.82/605/CEE, n.83/477/CEE e n.88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art.7 della Legge 30 Luglio 1990 n. 212;
- LEGGE 26/10/95, n. 447 Legge quadro sull’inquinamento acustico;
- DPR 24/7/96 n. 459 “Regolamento per l’attuazione della Direttiva 89/392CEE concernente il Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine”, e successive modificazioni: 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;

- DM Ambiente 11/12/96 Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo;
- DPCM 18/09/97 Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante;
- DM Ambiente 31/10/97 Metodologia del rumore aeroportuale;
- DPCM 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- DPCM 05/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- DPR 11/12/97 n. 496 Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;
- DPCM 19/12/97 Proroga dei termini per l'acquisizione ed installazione delle apparecchiature di controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo d cui al DPCM 18.09.97;
- DM Ambiente 16/03/98 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;
- DPCM 31/03/98 Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b), e dell'art.2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- DPR 18/11/98, n. 459 Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;
- LEGGE 09/12/98, n. 426 Nuovi interventi in campo ambientale;
- DPCM 16/04/99 n. 215 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;
- DM Ambiente 20/05/99 Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;
- DPR 09/11/99 n. 476 Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni;
- DM Ambiente 03/12/99 Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti;
- Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti

l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

- DM Ambiente 29/11/00 Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;
- DPR 03/04/01 n. 304 Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447;
- DM Ambiente 23/11/01 Modifiche all'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;
- Legge 179 del 13/07/02 Disposizioni in materia ambientale;
- DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n. 262 Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- DIRETTIVA 2003/4/CE del parlamento europeo e del consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio;
- LEGGE 31 ottobre 2003, n. 306 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003. - Art. 14 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico;
- DM Ambiente e Tutela del Territorio 1 aprile 2004 Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale;
- D.P.R. 30/03/04 n. 142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- CIRCOLARE 6 SETTEMBRE 2004 Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio - Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali;
- D.Lgs. 17/01/05 n. 13 Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2005 :Parere ai sensi dell'art. 9 comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della Direttiva 2002/49CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale;

- D. Lgs. 19/08/05 n. 194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

Nel caso di modifica, abrogazione e/o sostituzione di articoli, periodi o parole delle disposizioni indicate al comma precedente, laddove citate nel presente Regolamento, si dovrà intendere riferita la disposizione alla nuova disciplina legislativa nazionale e/o regionale e/o regolamentare eventualmente vigente, salvo la abrogazione implicita della disposizione per evidente incompatibilità con la normativa di qualunque tipo sopravvenuta.

❖ Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di San Prisco è stato suddiviso in zone corrispondenti alle sei classificazioni definite all'art. 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”.

- *valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- *valori limite assoluti di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori e determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale.
- *valori limite differenziali di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori e determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
- *valori di attenzione*: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- *valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo termine con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti;

così come definiti dall'art.2 comma 1 e), f), g), h) e comma 3 a), b) della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26 ottobre 1995, stabiliti dal DPCM del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e riportati in Appendice alla presente Normativa di Attuazione, il territorio del Comune di San Prisco

è suddiviso in zone corrispondenti alle seguenti definizioni.

CLASSE I

Arearie particolarmente protette, ovvero aree per le quali la quiete sonica rappresenta un elemento base per la fruizione.

Tali aree sono suddivise in tre sottoclassi:

Ia: plessi ospedalieri

Ib: plessi scolastici in sede propria, aree universitarie

Ic: aree di pregio ambientale e altre zone per le quali la quiete sonica ha particolare rilevanza

CLASSE II

Arearie destinate ad uso prevalentemente residenziale, ovvero aree interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali.

Arearie ad uso agricolo, non interessate da attività che impiegano macchine operatrici e caratterizzate da una presenza abitativa sparsa.

Arearie residenziali rurali o incluse in zone di elevato pregio ambientale.

Arearie di interesse turistico-paesaggistico.

Arearie attrezzate per lo sport, il tempo libero e la cultura.

CLASSE III

Arearie di tipo misto, ovvero aree interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali.

CLASSE IV

Aree di intensa attività umana, ovvero aree interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree portuali e quelle con limitata presenza di piccole industrie; aree in prossimità della viabilità primaria per una fascia di 30 m per lato misurata a partire dal ciglio stradale; aree in prossimità di linee ferroviarie, per una fascia di 60 m per lato a partire dalla mezzeria del binario più esterno. Nel caso di strade e/o ferrovie su viadotto queste fasce non sono applicabili se i due bordi dell'estradosso del viadotto si trovano ad una quota maggiore di 30 m rispetto al suolo.

Aree portuali. Aree con limitata presenza di piccole industrie. Aree con presenza quasi esclusiva di attività terziarie e direzionali.

CLASSE V

Aree prevalentemente industriali, ovvero aree interessate da insediamenti industriali e da scarsa presenza di abitazioni

CLASSE VI

Aree industriali, ovvero aree interessate esclusivamente da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 *Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale*

La Zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tab.1 dell'allegato B del D.P.C.M. 1° marzo 1991;
- b) costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 e s.m.i., in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di Zonizzazione Acustica;
- c) consentire l'individuazione delle proprietà d'intervento, in relazione all'entità della differenza tra stato di fatto e valori prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Art. 2 *Effetti dell'approvazione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica*

L'approvazione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento, nelle prassi amministrativa del Comune di San Prisco, i principi di tutela dall'inquinamento acustico espressi dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successivi.

Dal momento dell'approvazione della Zonizzazione acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al Piano Regolatore Generale e relativi strumenti

attuativi nonché tutti gli altri strumenti urbanistici devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successive modifiche e integrazioni.

I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 3
Ambiti di applicazione

L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico viene esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della zonizzazione acustica approvata.

Il presente regolamento disciplina:

- le attività umane in grado di turbare la quiete pubblica e privata;
- la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dal traffico veicolare sul territorio comunale;
- la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dall'esercizio di impianti, macchinari, od attività produttive esistenti e/o di nuovo insediamento;
- i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio;
- la delimitazione, l'urbanizzazione e le regolamentazione delle aree edificabili in relazione alle classi di destinazione d'uso attribuite dalla Zonizzazione Acustica;
- l'accertamento dei requisiti ed i criteri di valutazione per il rilascio di autorizzazioni edilizie relative ad edifici classificati sensibili al rumore in relazione alla loro esposizione al rumore di sorgenti interne all'edificio, ed anche in relazione al rumore prodotto dagli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;

- la regolamentazione ed il controllo delle emissioni e delle immissioni di rumori all'interno di edifici tra locali sensibili attigui, sovrastanti o sottostanti e degli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
- i requisiti acustici passivi di edifici e/o di singole unità immobiliari o di locali sensibili, per la protezione da rumori provenienti dall'esterno, dall'interno dell'edificio e dagli impianti, sia per le nuove costruzioni, sia nei casi di ristrutturazioni di partizioni verticali od orizzontali, di serramenti od impianti specificamente regolamentati dal DPCM 5/12/97.

Art. 4

Modalità di aggiornamento e revisione del Piano di Zonizzazione Acustica

La Zonizzazione Acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di determinare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale). Durante dette revisioni si devono inoltre tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.

Nel caso di varianti al Piano Regolatore Generale la Zonizzazione acustica deve essere contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni di cui alla Tab. I dell'allegato B del D.P.C.M. 1° marzo 1991.

In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i soli limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

Art. 5

Decorrenza

Il presente Regolamento ha decorrenza immediata in quanto recepisce la disciplina dell'attività rumorosa nel territorio comunale.

CAPO II

ADEMPIMENTI A CARICO DI CHI INTENDE EFFETTUARE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE OD UTILIZZARE IL PATRIMONIO EDILIZIO

Art. 6

Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi

In sede di presentazione di Piani particolareggiati e/o di Piani di recupero, con riferimento all'assetto planovolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica. L'approvazione dei piani particolareggiati e/o di recupero comporterà l'automatico aggiornamento della Zonizzazione Acustica.

Nel definire l'assetto planovolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, dovranno essere di norma osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici.

Art. 7

Documentazione da produrre in sede di presentazione di richieste di autorizzazione alla formazione di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e Piani di recupero

Ai Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e ai Piani di recupero dovrà essere allegata una relazione di compatibilità con i contenuti della Zonizzazione Acustica, redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6-7-8-9 della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95, che dovrà contenere inoltre i seguenti punti:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;

- valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dal comparto in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione Acustica;
- previsione del rispetto del criterio differenziale, di cui alla comma 2 dell'art. 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991.

Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate.

Art. 8

Valutazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di rilascio del permesso di costruire o di autorizzazione in genere

Il presente paragrafo disciplina le modalità di presentazione, i criteri ed i contenuti della documentazione di impatto acustico e di valutazione di clima acustico di cui all'art. 8 della Legge n. 447 del 26/10/1995, nonché le modalità di controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di concessioni edilizie o di provvedimenti di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività.

La documentazione in materia di impatto acustico si divide in due distinte categorie: la documentazione tecnica da presentare prima della realizzazione dell'opera di cui si richiede autorizzazione o concessione, e la documentazione tecnica da presentare dopo la realizzazione dell'opera.

Nel primo caso, la relazione tecnica conterrà una previsione dell'impatto acustico dell'opera a partire dai dati di progetto della stessa al fine di verificarne la compatibilità

acustica con il contesto in cui viene inserita. Nel secondo caso, l'opera, o le sorgenti di rumore, sono già esistenti e funzionanti e la relazione tecnica conterrà una valutazione di impatto acustico il cui obiettivo è la caratterizzazione dello stato acustico esistente in opera mediante misurazioni e verifiche.

Deve essere presentata al Comune di San Prisco una relazione previsionale di impatto acustico unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 10 e 22 del DPR 6/6/01 e della legge 21/12/01, n. 443 e s.m.i. e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati, da parte dei soggetti titolari dei progetti o delle opere relativamente agli interventi di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), strade di tipo B (strade extraurbane principali), strade di tipo C (strade extraurbane secondarie), strade di tipo D (strade urbane di scorrimento), strade di tipo E (strade urbane di quartiere) e strade di tipo F (strade locali) (secondo la classificazione di cui D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni);
- discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- opere sottoposte a “Valutazione di Impatto Ambientale” nazionale e le opere sottoposte a “Valutazione di Impatto Ambientale” regionale.

Analogamente deve essere presentata, da parte dei soggetti titolari dei progetti o delle opere, al Comune di San Prisco una relazione previsionale di impatto acustico unitamente alle domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, alle domande per l'autorizzazione alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

E' fatto inoltre obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico, ai soggetti titolari dei progetti o delle opere relative alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui sopra.

Gli interventi di trasformazione edilizia in ambienti civili ad uso pubblico e collettivo e in ambienti di lavoro ad uso produttivo nel settore secondario e terziario relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni dovranno garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore ai sensi della Zonizzazione Acustica.

Il soggetto proponente l'opera presenta all'Ufficio competente per l'ambiente del Comune di San Prisco, la documentazione tecnica di cui al presente atto.

Tutta la documentazione tecnica deve essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica come definito dall'art. 2 della L. 447/95.

Il Comune può procedere direttamente al rilascio degli Atti abilitativi o richiedere parere preventivo all'ASL e all'ARPAC per gli ambiti di relativa competenza.

Gli eventuali accorgimenti tecnici ritenuti necessari per prevenire, ridurre o contenere le emissioni sonore eccedenti i valori di qualità saranno inseriti quale atto d'obbligo nel provvedimento concessorio o autorizzativo rilasciato dal Sindaco.

I titolari di progetti concernenti la pratica di attività o la realizzazione di opere che, pur ricadendo nell'ambito di applicazione di tale articolo, non utilizzano macchinari o impianti rumorosi e non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, possono ricorrere ad una procedura semplificata, producendo agli uffici preposti del Comune una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, descrivendo la tipologia di attività svolta ed attestando che la pratica della stessa non produce aumenti della rumorosità esterna od interna né incrementi dei flussi di traffico. La dichiarazione deve essere resa ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/00.

Il competente Ufficio Ambiente si riserva comunque la facoltà di richiedere la documentazione necessaria.

Per le domande di autorizzazione all'esercizio di attività di cui ai punti precedenti, qualora la relazione previsionale di impatto acustico evidenzi che si possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a)

della Legge 447/95 (DM 14/11/97), in particolare qualora si evidenzi un potenziale superamento dei valori differenziali di immissione o dei valori di qualità, la relazione dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le immissioni causate dall'attività o dagli impianti.

In tali casi la realizzazione dell'opera è soggetta anche al rilascio di uno specifico NULLA OSTA da parte dell'Ufficio Ambiente in cui vengono fissati i tempi e le modalità di controllo della rispondenza alle ipotesi di progetto e del rispetto dei limiti ad opera ultimata a carico del proponente che dovrà presentare una Relazione di Valutazione di Impatto Acustico. Nei casi di rilascio di NULLA OSTA, il Comune deve richiedere parere agli uffici locali dell'ASL e dell'ARPAC per i rispettivi ambiti di competenza.

Per tutte le opere che necessitano di una relazione previsionale di impatto acustico, a conclusione dei lavori è richiesta una verifica del rispetto dei limiti di immissione ed emissione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a) della Legge 447/95 e del DM 14/11/97, da effettuarsi con misure sul campo a carico dei soggetti titolari, con presentazione di una Relazione di Valutazione di Impatto Acustico.

I rilievi di rumore dovranno essere effettuati con le modalità e la strumentazione prevista dal D.M.A. del 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”.

La documentazione di previsione di impatto acustico, la valutazione di impatto acustico e la relazione di valutazione previsionale del clima acustico devono essere redatte da un tecnico abilitato secondo le indicazioni:

- a) i risultati delle rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b) la localizzazione e la descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e la valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- c) la valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati nel DPCM del 5 dicembre 1997 “*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*” e successive modifiche ed integrazioni;

- d) la valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in oggetto;
- e) la verifica dei valori limite di emissione ed immissione previsti per la Zonizzazione acustica e del criterio differenziale di cui all'art.4 del DPCM del 14 novembre 1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*;
- f) l'indicazione delle eventuali misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività o dagli impianti.

CAPO III

UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DEI SUOLI PER L'ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 9 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli

Il grado di protezione dall'inquinamento acustico da conseguire nel caso di comparti urbanistici di nuova costruzione corrisponde al limite massimo di esposizione al rumore stabilito dalla Zonizzazione Acustica per la classe di appartenenza del comparto interessato.

Per il conseguimento degli obiettivi attesi potrà essere prescritta, da parte della Pubblica Amministrazione, la realizzazione di interventi attivi e passivi per il contenimento della rumorosità ambientale.

In particolare, per gli interventi di protezione attiva si potrà fare ricorso alla limitazione di traffico veicolare, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici o all'utilizzo di asfalti speciali a bassa rumorosità, mentre per gli interventi di protezione passiva si potrà fare ricorso alla realizzazione di opportune barriere acustiche naturali e/o artificiali oppure potranno essere prescritte particolari condizioni planovolumetriche degli edifici (altezza, distribuzione e distanza dagli assi di traffico principali, in questo caso anche con distacchi superiori a quelli di rispetto di tipo urbanistico evidenziati nelle tavole grafiche di PRG).

Nel caso di interventi di trasformazione edilizia in contesti ad impatto consolidato dovrà essere perseguito il rispetto dei limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica misurato in facciata agli edifici.

Il mancato rispetto dei limiti previsti, misurati in facciata, potrà essere consentito per gli edifici non residenziali o per le strutture particolarmente protette, se i requisiti tecnico-costruttivi delle strutture edilizie in oggetto sono tali da garantire almeno all'interno delle stesse e lungo tutto il periodo dell'anno un adeguato comfort acustico, definito dai limiti di livello sonoro indotto all'interno degli edifici indicati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

E' vietato il recupero ai fini residenziali di edifici o loro parti in assenza del rispetto delle prescrizioni suddette.

Art. 10

Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli relativi a interventi edilizi diretti

Nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazioni, ampliamenti o sopraelevazioni che comportino il rifacimento di muri e di serramenti esterni, di muri divisorii tra appartamenti e di solai e pavimenti, valgono i vincoli riportati all' art. 9.

Art. 11

Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico

Fermo restando il rispetto del criterio differenziale all'interno di edifici contermini, i limiti massimi ammissibili di rumore proveniente da sorgenti interne a edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico, sono quelli previsti dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e D.P.C.M. 14 novembre 1997.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 12 *Definizione di attività rumorosa*

Si definisce rumorosa una attività che produce l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

Art. 13 *Limiti nell'uso per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti*

L'allocazione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere improntato alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna. L'insediamento di tali attività non deve avvenire in edifici a prevalente destinazione residenziale.

Nel caso di presenza di edifici ad uso residenziale, la valutazione di impatto acustico dovrà tener conto sia dell'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto con particolare riferimento al periodo notturno. L'insediamento di attività rumorose dovrà essere compatibile al rispetto del criterio differenziale definito nell'art. 2 comma 1 e 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successivi.

Art. 14 *Requisiti di fonoisolamento degli immobili in cui vengono svolte attività rumorose*

Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico per locali per attività rumorose è subordinato alla presentazione di una valutazione di impatto acustico in cui vengono fissati anche i requisiti acustici di elementi edilizi atti a tutelare gli abitanti dai rumori trasmessi, prodotti nell'ambito dello stesso edificio.

Art. 15

Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni

L'installazione di impianti o macchine che durante il loro funzionamento possono dare luogo a vibrazioni o rumori trasmissibili per via strutturale devono di norma essere collocate ai piani terra su idonei supporti e basamenti antivibrazioni. E' inclusa la loro collocazione su piani sovrastanti interrati e seminterrati.

Art. 16

Disposizioni relative alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici servizi

Il presente articolo, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

Tale articolo non si applica per le attività a carattere temporaneo.

Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 e successivi, all'interno dei luoghi su indicati i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura L_{ASmax} e L_{Acq} , definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, sono quelli riportati nel D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215. Il gestore di uno dei luoghi di cui sopra, dovrà verificare i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate negli articoli 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico per locali per le attività oggetto del presente articolo è subordinato alla presentazione della documentazione richiesta nel D.P.C.M. del 16 aprile 1999 n. 215.

CAPO V

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 17 *Definizione di attività rumorosa temporanea*

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in un strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali.

Per tali attività l'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere una deroga rispetto ai valori limiti di emissione ed ai valori limite assoluti e differenziali di immissione di cui al DPCM del 14 novembre 1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”* se sono rispettati gli adempimenti e le prescrizioni riportati nei successivi articoli.

Art. 18 *Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili*

L'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili viene rilasciata contestualmente alla specifica autorizzazione, a condizione che l'impiego di attrezzature ed impianti avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso. Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni, ecc.) dovranno essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti. Gli schermi potranno essere costituiti da barriere anche provvisorie (ad esempio laterizi di cantiere, cumuli di sabbia ecc.) opportunamente posizionate.

Sono comunque vietate tutte le modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore (ad esempio la rimozione dei carter dai macchinari). Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

L'apertura di cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree classificate I, II, III e IV nell'ambito dei quali si preveda l'uso con carattere non occasionale di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli

demolitori, escavatori, pale caricate, betoniere fisse) è subordinata al preventivo deposito di una relazione di impatto acustico contenente la descrizione del tipo di macchine di cui si prevede l'impiego e la loro collocazione all'interno del cantiere; la presenza di eventuali schermature acustiche; la durata temporale del cantiere; il numero di ore giornaliere di apertura del cantiere; il livello della pressione sonora a distanza nota; la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore; il percorso di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali e dei rifiuti.

Nel caso in cui la situazione descritta dovesse far prevedere il superamento di un livello equivalente, riferito all'orario di apertura del cantiere, di 70 dBA ovvero, riferito al tempo di funzionamento di una singola macchina e/o alla durata di una singola operazione rumorosa, di 90 dBA in facciata degli edifici residenziali esposti, potranno essere prescritte limitazioni aggiuntive rispetto a quelle riportate nel presente articolo. Resta facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre della sospensione dei lavori nel caso in cui fossero accertate le condizioni di esposizione al rumore a carico degli edifici contermini eccedenti quanto descritto nel presente articolo.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga nei cantieri edili può essere consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30 nel periodo in cui vige l'ora solare e dalle 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 nel periodo in cui vige l'ora legale.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga nei cantieri stradali ed assimilabili può essere consentita nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Le attività che non comportano l'impiego di attrezzature che danno luogo al superamento dei limiti di zona sono comunque vietate dopo le ore 20.00 e durante il periodo notturno. Per i cantieri edili, stradali ed assimilabili da attivare per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente normativa.

Art. 19

Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

L'Amministrazione Comunale individua, all'interno del proprio territorio, le aree su suolo pubblico da destinare ad attività di intrattenimento anche a carattere temporaneo e/o mobile e/o all'aperto e/o in strutture precarie. Tali aree devono essere individuate, per quanto possibile, secondo criteri che tendono a ridurre l'impatto acustico dell'attività da autorizzare in deroga.

L'autorizzazione in deroga per le manifestazioni in luogo pubblico, od aperto al pubblico, deve intendersi compresa nella licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici nel caso in cui la loro durata temporale non ecceda 3 giorni complessivi anche non consecutivi nell'arco di un bimestre.

L'impiego, all'aperto o in strutture precarie, di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose deve essere interrotto in periodo notturno entro le ore 24.00 e deve comunque garantire:

1. un livello equivalente sonoro non superiore a 75 dBA misurato in facciata agli edifici residenziali esposti;
2. una differenza tra livello equivalente sonoro lineare e livello equivalente sonoro pesato con curva di ponderazione A, entrambi misurati in facciata agli edifici residenziali esposti, non superiore a 10 dB.

Manifestazioni all'aperto o in strutture precarie di durata superiore a 3 giorni anche non consecutivi nell'arco di un bimestre, dovranno ottenere formale autorizzazione dall'Ufficio Ambiente del Comune di San Prisco previa presentazione di una relazione di impatto acustico da allegare alla domanda per spettacoli e intrattenimenti pubblici.

Tale relazione dovrà contenere la localizzazione di impianti ed attrezzature rumorose necessarie per il tipo di manifestazione, la perimetrazione dell'area interessata alla manifestazione, la durata temporale della manifestazione, una attestazione che strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere di cui si prevede l'uso, in seguito agli accorgimenti adottati, diano luogo a:

1. un livello equivalente sonoro non superiore a 80 dBA misurato sul perimetro esterno dell'area interessata dalla manifestazione;
2. un livello equivalente sonoro non superiore a 70 dBA misurato in facciata agli edifici residenziali esposti;
3. una differenza tra livello equivalente sonoro lineare e livello equivalente sonoro pesato con curva di ponderazione A, entrambi misurati in facciata agli edifici residenziali esposti, non superiore a 10 dB.

L'impiego delle apparecchiature rumorose dovrà in ogni caso essere interrotto durante il periodo notturno entro le ore 24.00. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo anche quelle esercitate all'aperto a supporto dell'attività principale licenziata (ad esempio piano-bar, serata musicale, karaoke, ecc. e comunque tutte quelle soggette all'autorizzazione ai sensi del TULPS) con tutte le limitazioni sopra indicate.

Art. 20

Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere temporaneo

Macchine da giardino: l'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Altoparlanti: l'impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai sensi del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Cannoncini spaventapasseri: l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali ed è comunque vietato durante il periodo notturno.

Allarmi antifurto: i sistemi di allarme antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi. Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi.

In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Art. 21
Prescrizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani deve essere articolato in modo da contenere per quanto possibile l'inquinamento acustico, in particolare durante le ore notturne. I tempi di stazionamento degli automezzi di dimensioni più grandi utilizzati per la compattazione ed il trasporto finale devono essere ridotti al minimo; i punti di stazionamento devono essere ubicati, per quanto possibile, lontano dagli edifici utilizzati per civili abitazioni; durante attese prolungate i motori di trazione e i meccanismi di compattazione degli automezzi devono essere tenuti spenti.

I macchinari e mezzi utilizzati per la raccolta, la compattazione ed il trasporto devono soddisfare i requisiti corrispondenti ai livelli sonori minimi compatibili con le tecnologie esistenti; i contenitori devono essere scelti in modo tale da ridurre la rumorosità durante le operazioni di svuotamento.

In caso di affidamento a terzi, le Ditte interessate al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovranno presentare una relazione di impatto acustico atta a dimostrare che le modalità e le tecnologie del servizio offerto sono indirizzate anche al contenimento dell'inquinamento acustico.

La relazione di impatto acustico del servizio dovrà contenere:

1. modalità di svolgimento del servizio;
2. caratteristiche di emissione sonora degli automezzi utilizzati durante il servizio;
3. caratteristiche costruttive dei contenitori;
4. ubicazione dei punti di raccolta e compattazione;
5. orari e tempi necessari per le operazioni;

6. stima dei livelli sonori in prossimità delle facciate degli edifici più esposti durante le operazioni di compattazione.

Nella fase di aggiudicazione del servizio, l'Amministrazione Comunale valuterà e terrà in conto i risultati della relazione di impatto acustico.

CAPO VI

CONTROLLI

Art. 22 *Istituzione del Servizio Inquinamento Acustico*

Per la gestione tecnica della materia e per l'assistenza al cittadino, all'interno del Dipartimento Tecnico Comunale - Settore Ambiente - è nominato un Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico.

Art. 23 *Competenze del Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico*

Il Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico è coordinato dal dirigente dell'Ufficio Ambiente, e si avvale del supporto di Enti territorialmente competenti o di consulenti esterni esperti in acustica e vibrazioni.

Esso provvede:

- alla prevenzione, alla valutazione e alla gestione delle problematiche sull'inquinamento acustico;
- al rilascio del parere d'impatto acustico per attività potenzialmente rumorose;
- all'accoglimento d'istanze per autorizzazioni in deroga ai valori limite d'immissione assoluti e differenziali;
- all'accoglimento degli esposti ed all'attivazione degli organi di competenza;
- alla formazione dei funzionari addetti al controllo dell'inquinamento acustico;
- alla valutazione, nel campo di competenza, con relativo rilascio di parere, delle domande di autorizzazione di servizio, di concessione edilizia di autorizzazione edilizia delle attività indicate nel presente regolamento;
- alla valutazione del Certificato di Conformità e del Certificato Acustico Preventivo di Progetto per il rilascio dei certificati di abitabilità ai fini acustici e delle vibrazioni;
- alla istruttoria delle domande presentate da sottoporre a valutazione dandone comunicazione alla commissione edilizia;

- al controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento Acustico all'atto del rilascio della concessione e/o autorizzazione edilizia e licenza di esercizio;
- alla predisposizione di modelli e stampati per l'istruttoria delle domande;
- alla valutazione delle previsioni di impatto acustico del rumore e del traffico, mediante l'uso di modelli di calcolo;
- alla redazione delle prescrizioni in materia di traffico ed al coordinamento per la predisposizione delle mappe delle zone a traffico limitato in applicazione del presente regolamento;
- alle informazioni ai cittadini;
- al coordinamento di campagne di informazione per le scuole;
- alla rilevazione ed al controllo delle emissioni sonore delle sorgenti acustiche fisse e mobili ai fini del rispetto della normativa per le tutela dell'inquinamento Acustico.

Il rilascio del parere d'impatto acustico alle attività potenzialmente rumorose non costituisce titolo autorizzativo all'esercizio di tali attività, ma parere vincolante alla concessione dello stesso.

E' facoltà del Sindaco, su parere del Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico, la revoca del parere a seguito di accertamento di difformità sia amministrative che tecniche rispetto a quanto dichiarato per il rilascio dello stesso.

CAPO VII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24 *Vigilanza e controlli*

L'accertamento delle violazioni relativamente alle istruttorie in corso, le verifiche ed i collaudi sono compiti del Servizio Inquinamento Acustico.

La vigilanza e il controllo sull'applicazione delle presenti norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica è esercitata dal personale dell'ufficio competente per l'ambiente del Comune di San Prisco nei termini e nei modi previsti dalla Legge n.447 del 26/10/95.

Ove dai controlli effettuati, risultasse l'inosservanza delle prescrizioni normative, il Sindaco, indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, diffida gli interessati ad adeguarsi entro un congruo termine. In caso di inosservanza della diffida, il Sindaco può ordinare, avuto riguardo ai danni per la salute pubblica e per l'ambiente, la sospensione dell'attività ovvero, ove possibile, la chiusura dei singoli impianti o macchinari che generano l'inquinamento per il tempo necessario all'adeguamento degli stessi alle prescrizioni contenute nella diffida, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

Ove l'interessato, anche dopo il periodo di sospensione, continuasse a non adeguarsi alle prescrizioni, è ordinata, da parte dello stesso Sindaco, la chiusura definitiva dell'attività o il fermo degli impianti e dei macchinari che generano le emissioni indebite. Resta fermo quanto disposto dall'art.9 delle Legge n.447 del 26 ottobre 1995, in materia di ordinanze contingibili ed urgenti.

Art. 25 *Sanzioni amministrative*

Nel caso non si ottemperi alle disposizioni del presente regolamento, vengono comminate le sanzioni, a seconda dei casi, previsti nell'art. 10 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico 447/95:

1. chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissione sonora supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'art. 2 comma 1 lettere e) e f) della Legge n.447 del 26 ottobre 1995 fissati dal DPCM del 14 novembre 1997, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57;
2. chiunque non ottemperi alla presentazione preventiva delle relazioni di impatto acustico di cui agli art. 6, 7 e 8 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57;
3. fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 10.329,14;
4. chiunque violi i regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14;
5. chiunque violi le prescrizioni relative all'impiego di attrezzature rumorose o agli orari previsti per i cantieri edili, stradali o assimilabili di cui all'art. 18 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 1.549,37;
6. chiunque violi le prescrizioni relative alle manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili di cui all'art. 19 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 1.549,37;
7. chiunque violi le prescrizioni relative per l'impiego di attrezzature rumorose di carattere temporaneo di cui all'art. 20 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 1.549,37;

8. chiunque violi le prescrizioni relative alla raccolta di rifiuti solidi urbani di cui all'art. 21 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57;

I sopraelencati importi sono raddoppiati in caso di recidiva. I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono introitati nel bilancio del Comune.

APPENDICE

Tabelle Allegate al DPCM del 14 novembre 1997
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

Tabella B- Valori limite di emissione - Leq in dBA (art.2)

| Classi di destinazione d'uso del territorio | Tempi di riferimento | |
|--|----------------------|-----------------|
| | diurno (6 -22) | notturno (22-6) |
| Aree particolarmente protette (Classe I) | 45 | 35 |
| Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale (Classe II) | 50 | 40 |
| Aree di tipo misto (Classe III) | 55 | 45 |
| Aree di intensa attività umana (Classe IV) | 60 | 50 |
| Aree prevalentemente industriali (Classe V) | 65 | 55 |
| Aree esclusivamente industriali (Classe VI) | 65 | 65 |

Tabella C- Valori limite assoluti di immissione - Leq in dBA (art.3)

| Classi di destinazione d'uso del territorio | Tempi di riferimento | |
|--|----------------------|-----------------|
| | diurno (6 -22) | notturno (22-6) |
| Aree particolarmente protette (Classe I) | 50 | 40 |
| Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale (Classe II) | 55 | 45 |
| Aree di tipo misto (Classe III) | 60 | 50 |
| Aree di intensa attività umana (Classe IV) | 65 | 55 |
| Aree prevalentemente industriali (Classe V) | 70 | 60 |
| Aree esclusivamente industriali (Classe VI) | 70 | 70 |

Tabella D - Valori di qualità - Leq in dBA (art.7)

| Classi di destinazione d'uso del territorio | Tempi di riferimento | |
|--|----------------------|-----------------|
| | diurno (6 -22) | notturno (22-6) |
| Aree particolarmente protette (Classe I) | 47 | 37 |
| Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale (Classe II) | 52 | 42 |
| Aree di tipo misto (Classe III) | 57 | 47 |
| Aree di intensa attività umana (Classe IV) | 62 | 52 |
| Aree prevalentemente industriali (Classe V) | 67 | 57 |
| Aree esclusivamente industriali (Classe VI) | 70 | 70 |

Per quanto attiene ai valori di attenzione, il DPCM del 14.11.1997 stabilisce che essi devono assumere i valori riportati nella Tabella C aumentati di 10 dB nel periodo diurno e di 5 dB nel periodo notturno se riferiti ad un'ora. Se relativi ai tempi di riferimento, devono assumere i valori riportati nella Tabella C.

INDICE

| | |
|------------------|--|
| PREMESSA | 2 |
| CAPO I | PRINCIPI GENERALI |
| <i>Art. 1</i> | <i>Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale</i> 8 |
| <i>Art. 2</i> | <i>Effetti dell'approvazione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica</i> 8 |
| <i>Art. 3</i> | <i>Ambiti di applicazione</i> 9 |
| <i>Art. 4</i> | <i>Modalità di aggiornamento e revisione del Piano di Zonizzazione Acustica</i> 10 |
| <i>Art. 5</i> | <i>Decorrenza</i> 10 |
| CAPO II | ADEMPIMENTI A CARICO DI CHI INTENDE EFFETTUARE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE OD UTILIZZARE IL PATRIMONIO EDILIZIO |
| <i>Art. 6</i> | <i>Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi</i> 11 |
| <i>Art. 7</i> | <i>Documentazione da produrre in sede di presentazione di richieste di autorizzazione alla formazione di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e Piani di recupero</i> 11 |
| <i>Art. 8</i> | <i>Valutazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di rilascio del permesso di costruire o di autorizzazione in genere</i> 12 |
| CAPO III | UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DEI SUOLI PER L'ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO |
| <i>Art. 9</i> | <i>Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli</i> 17 |
| <i>Art. 10</i> | <i>Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli relativi a interventi edili diretti</i> 18 |
| <i>Art. 11</i> | <i>Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico</i> 18 |
| CAPO IV | DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE |
| <i>Art. 12</i> | <i>Definizione di attività rumorosa</i> 19 |
| <i>Art. 13</i> | <i>Limiti nell'uso per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti</i> 19 |
| <i>Art. 14</i> | <i>Requisiti di fonoisolamento degli immobili in cui vengono svolte attività rumorose</i> 19 |
| <i>Art. 15</i> | <i>Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni</i> 20 |
| <i>Art. 16</i> | <i>Disposizioni relative alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici servizi</i> 20 |
| CAPO V | DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE |
| <i>Art. 17</i> | <i>Definizione di attività rumorosa temporanea</i> 21 |
| <i>Art. 18</i> | <i>Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili</i> 21 |
| <i>Art. 19</i> | <i>Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili</i> 23 |
| <i>Art. 20</i> | <i>Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere temporaneo</i> 24 |
| <i>Art. 21</i> | <i>Prescrizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani</i> 25 |
| CAPO VI | CONTROLLI |
| <i>Art. 22</i> | <i>Istituzione del Servizio Inquinamento Acustico</i> 27 |
| <i>Art. 23</i> | <i>Competenze del Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico</i> 27 |
| CAPO VII | VIGILANZA E SANZIONI |
| <i>Art. 24</i> | <i>Vigilanza e controlli</i> 29 |
| <i>Art. 25</i> | <i>Sanzioni amministrative</i> 29 |
| APPENDICE | |